



FONDAZIONE  
EDMUND MACH



## CONTRATTO AZIENDALE

per la proroga dei contratti di telelavoro relativi al biennio 2018-2020, stipulati con il personale di cui al CCPL personale Fondazioni l.p. n. 14/2015 e ss.mm. e con il personale provinciale messo a disposizione,

### TRA

FONDAZIONE EDMUND MACH (“FEM”), qui rappresentata dal Direttore generale, ing. Mario Del Grosso Destrieri,

da un lato,

### E

RSA CGIL, qui rappresentata da Luciano Groff,

RSA CISL, qui rappresentata da Luca Tomasi,

RSA UIL, qui rappresentata da Marco Stefanini,

RSA FENALT (PAT), qui rappresentata da Ivo Pancheri

dall'altro,

di seguito denominati individualmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.

### PREMESSO CHE:

- a) L’ “Accordo riguardante il Regolamento per l’applicazione del telelavoro in Fondazione Edmund Mach/Accordo decentrato di applicazione della normativa del telelavoro per il personale provinciale messo a disposizione della Fondazione Edmund Mach” sottoscritto in data 20 maggio 2016, stabilisce, all’art. 9, che “le postazioni di telelavoro sono assegnate con cadenza biennale e la durata dell’incarico di telelavoro è di due anni”;
- b) In applicazione del precitato Accordo, sono stati stipulati n. 30 contratti di telelavoro, domiciliare o presso sede periferica, per il biennio 2018-2020 (secondo biennio), con scadenza in data 30.06.2020;
- c) Con Delibera del Consiglio dei Ministri di data 31.01.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale fino al 31.07.2020, a causa del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – epidemia COVID 19;
- d) La Circolare prot. n. 0002153 di data 27 marzo 2020, della Direzione Generale, Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane, stabilisce che “nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e provinciali (in continua evoluzione), e quindi nel pieno rispetto della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che costituisce il bene primario da tutelare”, la Fondazione Edmund Mach intende ridurre “al minimo la prestazione lavorativa in sede. Deve quindi essere fortemente privilegiato il lavoro a distanza (gestione agile delle attività e telelavoro)”;



FONDAZIONE  
EDMUND MACH



- e) rilevato che, in relazione allo stato di emergenza COVID 19, risulta l'effettivo utilizzo del lavoro da remoto nelle modalità di “*gestione agile delle attività e telelavoro*” da parte della maggioranza dei dipendenti e che pertanto, oltre ad essere di difficile attuazione, non risulta utile la predisposizione immediata della nuova graduatoria dei beneficiari del telelavoro per il periodo previsto dal 01.07.2020 – 30.06.2022 (terzo biennio);

Tutto ciò premesso e considerato

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1

#### **Proroga contratti di telelavoro in essere**

Sulla base di quanto richiamato in premessa ed in attuazione dell’*“Accordo riguardante il Regolamento per l’applicazione del telelavoro in Fondazione Edmund Mach/Accordo decentrato di applicazione della normativa del telelavoro per il personale provinciale messo a disposizione della Fondazione Edmund Mach”* sottoscritto in data 20 maggio 2016, le parti concordano che i contratti di telelavoro attualmente essere ed in scadenza il 30 giugno 2020 sono prorogati fino al 31 dicembre 2020.

\*\*\*

In ragione dell'emergenza sanitaria in corso, il presente accordo viene stipulato a distanza, in via telematica, mediante scambio di consensi sulla copia di accordo condivisa via e-mail.

San Michele all'Adige, il 12/06/2020.

Fondazione Edmund Mach –

rappresentata dall' ing. Mario Del Grosso Destrieri

FIRMATO IN ORIGINALE

RSA CGIL – rappresentata da Groff Luciano

FIRMATO IN ORIGINALE

RSA CISL – rappresentata da Tomasi Luca

FIRMATO IN ORIGINALE

RSA CISL (PAT) – rappresentata da Damiano Gianelle

FIRMATO IN ORIGINALE

RSA UIL – rappresentata da Stefanini Marco

FIRMATO IN ORIGINALE

RSA FENALT (PAT) – rappresentata da Ivo Pancheri

FIRMATO IN ORIGINALE